

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 60/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dal Dott. Pierpaolo Grasso **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario**; con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra si è riunito il 6.04.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

[169] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARBONE GIUSEPPE (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante p.t. della Società US Palmese ASD). SOCIETÀ US PALMESE ASD - (nota n. 7666/696 pf17-18 GP/GT/ag del 21.2.2018).

Il deferimento

Il Sig. Giuseppe Carbone, Presidente della Società Palmese ASD, nel corso di una intervista radiofonica risalente al 21 ottobre 2017, rilasciata durante la trasmissione “Universo Dilettanti”, diffusa sulle frequenze di “Radio Studio 95” di Melito Porto Salvo, Prov. Reggio Calabria e successivamente riportata in un articolo del giornale “Il Quotidiano del Sud”, nel riferirsi al calciatore Raffaele Corsale, tesserato per la suddetta Società nella stagione sportiva 2015/2016, pronunciava le seguenti parole: *“sollecitati dal furbo in questione la regia si chiama Raffaele Corsale, il quale dovrebbe essere punito dalla Lega questa è la furbizia di questa gentaglia ... e ha lasciato debiti anche a Palmi questo signore ed è quello che è riuscito a mandare a mare tutti i sacrifici e le cose buone che aveva fatto quella squadra perché questo succede, perché in ogni squadra c'è sempre la mela marcia, quell'anno c'era questo signore, il quale fortunatamente quest'anno non lo vedo nei campionati calabresi perché forse nessuno lo ha richiesto e nessuno lo ha voluto, ma comunque sia io ritengo una cosa che alla fine tempo passa ma prima o poi ci si incontra e non solo sul campo, perché la vita è bella per questo e la correttezza alla fine paga”*.

Il calciatore Corsale in data 27 dicembre 2017, fatto riferimento all'intervista di cui sopra e ravvisando in essa gli estremi della diffamazione in suo danno, chiedeva alla FIGC l'autorizzazione ad adire la giustizia ordinaria, penale e civile, contro il Carbone.

Tale autorizzazione non veniva concessa e, nel contempo, gli atti erano inviati dalla Segreteria Federale alla Procura Federale per quanto di competenza di quest'ultima.

La Procura, acquisiti il CD rom contenente l'audio della intervista e la copia dell'articolo de “Il Quotidiano del Sud” del 24 ottobre 2017, che aveva pubblicato l'intervista, il 21 febbraio 2018

deferiva a questo Tribunale il Sig. Giuseppe Carbone, Presidente della US Palmese ASD, al quale contestava la violazione dell'art. 1 bis comma 1 e 5 comma 1 CGS; deferiva altresì la Società US Palmese ASD ai sensi degli artt. 4 comma 1 e 5 comma 2 CGS.

Il dibattimento

Nel corso della riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento, con l'applicazione delle seguenti sanzioni: per Carbone Giuseppe inibizione di mesi 3 (tre); per la Società US Palmese ASD ammenda di € 3.000,00 (euro tremila/00).

É comparsa per i deferiti, l'Avv. Simona Placiduccio, in sostituzione dell'Avv. Annalisa Roseti, la quale ha esposto alcune considerazioni a difesa dei propri assistiti, rilevando come le dichiarazioni del Carbone siano da considerarsi come diritto di critica o al massimo come un eccesso verbale; ha concluso per il proscioglimento di entrambi i deferiti o, in subordine, per l'irrogazione di una sanzione minima.

La decisione

Il Tribunale Federale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

L'art. 5 commi 1, 2 e 3 CGS prevede il divieto per i soggetti dell'Ordinamento Federale di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di Società o di organismi operanti nell'ambito CONI, FIGC, UEFA o FIFA (comma 1); prevede altresì che le Società sono responsabili ai sensi dell'art. 4 delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesserati, nonché dai soggetti di cui all'art. 1 bis comma 5 (comma 2); ed infine che l'autore della dichiarazione non è punibile se prova la verità dei fatti, qualora si tratti dell'attribuzione di un fatto determinato (comma 3).

Inoltre ai sensi del comma 4 dell'articolo, la dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è suscettibile di essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.

La norma, che è speculare all'art. 7 del Codice di comportamento sportivo del CONI del 30 ottobre 2012, trova puntuale riscontro nel caso in esame; infatti, le dichiarazioni del Carbone, la cui paternità non è in discussione, non solo hanno avuto un carattere obiettivamente offensivo (e per certi versi anche intimidatorio), ma, per le modalità della loro comunicazione, hanno potuto raggiungere una vasta cerchia di persone, che sono state messe nella possibilità di ascoltarle e/o leggerle; esse peraltro non hanno trovato smentite da parte dell'autore.

Il deferimento va di conseguenza accolto, in uno alle sanzioni di cui alla parte dispositiva.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al Sig. Giuseppe Carbone, nella sua qualità, l'inibizione di mesi 3 (tre) ed alla Società US Palmese ASD l'ammenda di € 3.000,00 (euro tremila/00).

(144) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBORGHETTI EMANUELE [Calciatore tesserato con vincolo pluriennale quale “giovane di serie” per la Società US Albinoleffe Srl] – [nota n. 9050/87pf17-18/GC/GP/ma del 23.03.2018].

Il deferimento del 15 gennaio 2018

La Procura Federale, con atto come sopra datato, deferiva a questo Tribunale il calciatore Emanuele Alborghetti, nato ad Alzano Lombardo (BG) il 2 aprile 2000, tesserato quale giovane di serie per la Società US Albinoleffe Srl con vincolo pluriennale sottoscritto il 16 aprile 2014 scadenza 2020, in quanto:

non rispondeva a due convocazioni della predetta Società, inviate il 28 giugno 2017 (lettera raccomandata) ed il 17 luglio successivo (telegramma), per il ritiro precampionato e le visite di idoneità della stagione sportiva 2017 – 2018;

disertava l'attività di addestramento ed agonistica indetta dalla Società;

si sottraeva consapevolmente e volontariamente al vincolo pluriennale che lo legava alla Società ed effettuava dapprima provini presso la Società di calcio inglese *Leeds United*, per poi tesserarsi in seguito con la Società svizzera *FC Morbio*.

È stata pertanto contestata al deferito la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all'art. 33 comma 2 NOIF.

Il deferimento aveva tratto le mosse dalla denuncia inoltrata il 23/24 luglio 2017 alla Procura Federale dal Presidente della Società UC Albinoleffe Srl, Sig. Gianfranco Andreoletti, il quale riferiva in merito al comportamento del calciatore, conforme alla parte motiva del deferimento, specificando che l'Alborghetti, da informazioni assunte, si stava allenando in Inghilterra con il Leeds United *“senza alcuna autorizzazione né dell'odierna denunciante né dei competenti Organi Federali e della Lega, trattandosi di calciatore impiegato in Rappresentative Nazionali”* (virgolettato il testo letterale della denuncia).

Con altra denuncia del 28 luglio 2017, integrativa della prima, la Società per mano del suo Presidente affermava che gli allenamenti dell'Alborghetti presso la Società Leeds United erano risultati certi.

Il deferito in data 14 marzo 2018 faceva pervenire a questo Tribunale, per mani dei suoi difensori Avv.ti Massimo Diana e Vittorio Rigo, l'istanza di differimento ad altra data della riunione, istanza motivata dal fatto che egli solo il 13 marzo 2018 aveva appreso la esistenza di tale riunione, perché non aveva ricevuto la relativa comunicazione che gli era stata inviata ad un indirizzo inesatto; aggiungeva che lo stesso vizio si era manifestato anche per la notifica del deferimento, che pertanto gli era del tutto ignoto, con conseguente palese violazione dell'art. 38 comma 8 CGS.

Osservava al riguardo che entrambi gli atti gli erano stati inviati presso l'abitazione dei genitori del calciatore e non nel domicilio che costui aveva eletto presso lo studio dei suoi difensori, che egli aveva comunicato alla Procura Federale sin dal 27 dicembre 2017 (il deferimento era del 15 gennaio 2018 e risultava inoltrato all'indirizzo di Via Ronchetti n. 19/F Nembro Prov. Bergamo e non presso i difensori); lo stesso indirizzo era stato seguito per l'avviso di fissazione della riunione da parte di questo Tribunale.

Concludeva affinché gli atti del procedimento fossero rimessi alla Procura Federale ai fini della corretta notifica del deferimento.

Alla riunione del 15 marzo 2018 compariva la sola Procura Federale, la quale, nel mentre si rimetteva alla cognizione di questo Tribunale in merito alle istanze del deferito, chiedeva l'accoglimento del deferimento, in una alle sanzioni della squalifica del calciatore Emanuele Alborghetti per 4 (quattro) gare ufficiali, da estendersi in ambito UEFA e FIFA e dell'ammenda di € 6.000,00 (euro seimila/00).

Nessuno compariva per il deferito.

Questo Tribunale, con decisione pubblicata il 22 marzo 2018 CU n. 50/TFN-SD, stralciata l'istanza del deferito perché tardiva, dichiarava improcedibile il deferimento e disponeva la restituzione degli atti alla Procura Federale per il rinnovo dei medesimi nella sussistenza dei relativi presupposti di diritto.

Osservava il Tribunale che il deferito aveva presentato istanza procedimentale di audizione nel termine che gli era stato assegnato dalla Procura Federale a mezzo della Comunicazione Conclusione Indagini (CCI) e che era in obbligo della stessa Procura Federale di consentire l'esercizio di siffatta attività difensiva, nella quale rientrava quella prevista dall'art. 32 *sexies* CGS; poiché la Procura non aveva consentito tale esercizio, la mancata audizione dell'incolpato costituiva un *error in procedendo*, che aveva determinato la suddetta declaratoria di improcedibilità.

Il deferimento del 23 marzo 2018

La Procura Federale ha proposto di nuovo il deferimento ed ha contestato in capo all'Alborghetti le stesse violazioni del precedente atto, sostanziate sulla base dei medesimi fatti.

Ha mosso critiche alla decisione di questo Tribunale, a cui aveva chiesto che fossero dimezzati i termini a comparire *ex art.* 30 comma 11 CGS stante la vicinanza della data di estinzione del procedimento.

L'Alborghetti ha fatto pervenire a questo Tribunale la memoria difensiva 3 aprile 2018, con la quale ha chiesto in via principale l'inammissibilità del deferimento ed in via graduata il suo rigetto, con conseguente proscioglimento.

Ha eccepito in sintesi l'assenza di potere in capo alla Procura Federale, il difetto di *potestas iudicandi* di questo Tribunale, la mancata attuazione del deferimento nei termini prescritti, l'infondatezza nel merito della violazione dell'art. 33 commi 1 e 2 NOIF, l'insussistenza del vincolo di tesseramento tanto per l'ordinamento statale, quanto per quello sportivo.

Ha allegato alla memoria la copia dell'Accordo collettivo FIGC – AIC 2012 – 2015.

Il dibattimento

Alla riunione del 6 aprile 2018, fissata in ossequio alla richiesta della Procura Federale di abbreviazione dei termini, è comparsa la Procura Federale (Avv. Camici), la quale, richiamato il deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento, in una alla duplice sanzione in capo al deferito della squalifica per 4 (quattro) giornate, da estendersi in ambito UEFA e FIFA e dell'ammenda di € 6.000,00 (euro seimila/00).

È comparso altresì il difensore dell'Alborghetti Avv. Massimo Diana, il quale si è riportato allo scritto difensivo; ha eccepito l'irregolarità del deferimento in quanto la Procura Federale non aveva convocato il calciatore affinché fosse sentito come da sua richiesta; ha chiesto l'improcedibilità del deferimento in quanto le indicazioni della precedente decisione di questo

Tribunale non erano state rispettate; ha infine dichiarato che il calciatore non era tesserato ed ha esibito un modulo di richiesta di tesseramento in bianco, che, stante la mancata opposizione della Procura Federale, è stato acquisito agli atti.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

La decisione di questo stesso Tribunale, descritta in premessa, non è stata reclamata nei termini di cui agli artt. 37 e 38 CGS ed è passata in giudicato.

Costituisce pertanto cosa giudicata la statuizione contenuta nella parte motiva della decisione in merito alla mancata audizione dell'incolpato, che ne aveva fatto tempestiva richiesta ed alla conseguente lesione del suo diritto alla difesa, imputabile alla Procura Federale, che di fatto gli aveva impedito di patteggiare la sanzione ai sensi dell'art. 32 sexies CGS.

Essendo pacifico che la *ratio* sottesa all'art. 32 ter comma 4 CGS è quella di garantire all'incolpato la piena difesa, che costituisce un principio di radicamento costituzionale, non vi è dubbio che nel caso in esame tale principio è stato disatteso.

Rimane così confermata la sussistenza dell'*error in procedendo*, che impone la declaratoria di inammissibilità del deferimento.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara inammissibile il deferimento.

(155) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSENTINO AMBRA (all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività, ai sensi dell'art. 1bis, comma 5 CGS, nell'interesse della Società Catanzaro Calcio 2011 Srl), SOCIETÀ CATANZARO CALCIO 2011 SRL - (nota n. 6252/1250bis pf 16-17 GP/GT/ag del 22.1.2018).

Il deferimento

Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 6252/1250bis pf 16-17 GP/GT/ag del 22.1.2018, con il quale ha deferito la Sig.ra Ambra Cosentino, per la violazione dell'art. 7 comma 7 del CGS, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuta a conoscenza della "combine" riguardante la gara Catanzaro/Avellino del 05/05/2013 e la Società Catanzaro Calcio 2011 Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati alla Sig.ra Cosentino Ambra, soggetto che svolgeva attività, ai sensi dell'art. 1bis, comma 5 CGS, all'interno e/o nell'interesse della Società Catanzaro Calcio 2011 Srl, nonché membro consigliere CdA della Società Catanzaro Calcio 2011 Srl in relazione alla gara Catanzaro - Avellino del 5.5.13.

Le memorie difensive

Nei termini prescritti sono pervenute le memorie difensive sia della Sig.ra Ambra Cosentino, sia della Società Catanzaro che hanno sollevato, profili di inammissibilità del deferimento in questione, nonché di inutilizzabilità delle intercettazioni poste a base del deferimento; è stata ritenuto, inoltre, che il presente deferimento non avrebbe potuto essere effettuato in quanto stralciato da quello già proposto dalla Procura Federale, ipotizzando la violazione del principio del *ne bis idem*.

Il dibattimento

All'udienza del 6 aprile u.s. la Procura Federale si è interamente riportata al deferimento, insistendo per l'accoglimento dello stesso ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- per Ambra Cosentino, inibizione di mesi 6 (sei) e ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00);
- per la Catanzaro Calcio 2011 Srl, ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00);

La difesa della Cosentino Ambra ha insistito nell'accoglimento dei motivi formulati nelle memorie difensive, articolando, più specificatamente nel merito in ordine all'assoluta infondatezza della tesi formulata dalla Procura in ordine alla conoscenza della presunta combine ed al conseguente obbligo di denuncia gravante sulla deferita.

La difesa del Catanzaro Calcio 2011 Srl si è interamente riportata agli scritti difensivi.

I motivi della decisione

Preliminarmente il Tribunale Federale ritiene di poter prescindere dall'esame delle eccezioni preliminari, in ragione del fatto che il deferimento appare infondato.

Il Collegio ritiene, infatti, che, nel caso di specie, non sussistano ovvero non risultino adeguatamente provati, neanche a livello meramente indiziario, i fatti oggetto di deferimento contestati all'odierna deferita.

Come rilevato anche dalla difesa della Cosentino, infatti, la Procura Federale, a sostegno del proprio assunto accusatorio, adduce un'unica telefonata nel corso della quale Giuseppe Cosentino non ha rivelato in alcun modo alla propria figlia l'esistenza di alcun accordo volto ad alterare il risultato della partita, ma si è limitato ad esternare la propria rabbia, peraltro già manifestata nel corso della conferenza stampa post partita.

Dalla conversazione, poi, emerge che il padre dell'odierna deferita ha espressamente detto alla figlia che le avrebbe spiegato di persona cosa fosse successo perché, tuttavia, nel prosieguo della telefonata, ad esplicita domanda della figlia in ordine alla sussistenza di un eventuale "spartimento che non si è ripartito", il Cosentino Giuseppe ha risposto più volte negativamente. Orbene, da tali scarni elementi, come già accennato, appare arduo sostenere che la Cosentino Ambra sia venuta a conoscenza dell'eventuale combine, perché, pur a voler ammettere, in astratto, che la presunta combine si sia effettivamente realizzata, non sarebbe possibile dedurre, da solo due frasi contenute nell'unica conversazione degna di rilievo (nonostante il Cosentino sia stato sottoposto ad intercettazioni telefoniche ed ambientali per un periodo non certo breve), che la Ambra Cosentino sia stata informata e, quindi, ne fosse al corrente, né al momento della telefonata (dato che emerge per tabulas), né in un momento successivo, non essendoci agli atti, neanche ulteriori elementi di riscontro che potrebbero indurre a far ritenere che la Cosentino Ambra sia poi stata informata dell'illecito e che, conseguentemente, sia venuta meno agli obblighi prescritti dal CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare dispone il proscioglimento degli odierni deferiti.

**Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare**
Dott. Cesare Mastrocola

“”

Pubblicato in Roma il 12 aprile 2018.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Commissario Straordinario
Roberto Fabbricini